



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°34

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari, per tirocini formativi.

SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:
favorevole

*SETTORE POLITICHE SOCIALI
Cultura - Scuola - Sport - Turismo
Spettacolo - Servizi Demografici
Il Dirigente
(Dott. Samuele PONTINO)*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

///////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000:

favorevole

L'anno duemilanove, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso, Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Scolastiche-Cultura e Politiche Giovanili

LA GIUNTA

Premesso che:

-il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione – dell'Università degli studi di Bari, con nota del 13/01/2009 – prot. n. 19/C/Sef, pervenuta a questo Comune il 19/01/2009 e protocollata al n. 1867, ha chiesto a questo Ente la disponibilità ad accogliere n. 15 soggetti frequentanti la Facoltà di Scienze della Formazione, in qualità di tirocinanti;
-con la medesima nota è stato trasmesso, in duplice copia, lo schema di convenzione del tirocinio in argomento;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione e, di conseguenza, ospitare presso gli uffici comunali n. 15 soggetti frequentanti la predetta Facoltà, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, senza alcun onere finanziario da parte di questo Comune;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente 3[^] Settore in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di conformità, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale;

Visto il D.Lgs nr. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1)- **di** accogliere la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bari e di conseguenza, ospitare presso gli uffici comunali n. 15 soggetti frequentanti la predetta Facoltà, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, senza alcun onere finanziario da parte di questo Ente;

2)- **di** approvare l'allegato schema di convenzione, che diventa parte integrante del presente atto, sotto la lettera A);

3)- **di** incaricare il Dirigente del 3[^] Settore, a sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Bari per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti frequentanti la Facoltà di Scienze della Formazione.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. nr. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Cultura - Scuola - Sport - Turismo
Spettacolo - Servizi Demografici
Il Dirigente
(Dott. Sauro PONTINO)

allegato #1

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V° co., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

La Facoltà di Scienze della Formazione (Corso di Laurea in Scienze dell'Éducazione e Corso di Laurea in Scienze dell'Éducazione e Formazione) dell'Università degli Studi di Bari con sede in Piazza Umberto I, 1 - 70100 Bari - codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal Preside Prof. Cosimo Laneve nato a Taranto il 14/01/1940;

E

.....
.....
con sede legale in.....
.....
codice fiscale d'ora in poi
denominata «soggetto ospitante», rappresentato/a dal
..... nato a
..... il

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n.9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n.142
di..... si impegna ad
accogliere presso le sue strutture n. 15. soggetti nell'arco dell'anno di



formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;


gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante



lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

1. La presente Convenzione avrà validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno tre mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Data, 12 GEN. 2009

(firma e timbro per il soggetto promotore).....

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ
Prof. Cosimo Lavina

(firma e timbro per il soggetto ospitante).....

